

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 febbraio 2026

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di febbraio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Stefania FANIZZI

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Speranza GIROD**

**Giulio GROSJACQUES**

**Erik LAVEVAZ**

**Leonardo LOTTO**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

**N. 116 OGGETTO :**

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER L'APPROVAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI DISCESA, AI SENSI DELLA L.R. 32/2001. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 4412/2001 E 4660/2002.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di discesa);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 4412 del 26 novembre 2001 (Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, ai sensi degli articoli 3 e 6 della l.r. n. 32/2001 ("Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa").);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 4660 del 9 dicembre 2002 (Modalità operative per la compilazione del registro chiusura piste, di cui alla DGR n. 4412 del 26/11/2001, ai sensi della l.r. n. 32/2001 ("Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa").).

Riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di provvedere a un aggiornamento di alcune delle modalità applicative della l.r. 32/2001, che regola i finanziamenti regionali a sostegno del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, finora riportate negli allegati alle deliberazioni n. 4412/2001 e n. 4660/2002.

Segnala che il testo della l.r. 32/2001 ha subito diversi aggiornamenti nel corso degli ultimi anni, con modifiche relative in particolare alle modalità di presentazione delle domande e al calcolo della ripartizione delle somme disponibili tra i richiedenti. Inoltre, si rende necessario aggiornare le modalità operative relative all'istruttoria delle domande, alla compilazione del registro di chiusura delle piste e alla liquidazione dei finanziamenti. Pertanto le deliberazioni n. 4412/2001 e n. 4660/2002 risultano obsolete e necessitano di un aggiornamento completo, in modo da raccogliere le modalità operative di tutta l'istruttoria relativa ai finanziamenti in oggetto in un'unica delibera applicativa, al fine di rendere più chiare e definite tali modalità e di conseguenza migliorare lo svolgimento dell'istruttoria delle domande presentate.

Segnala infine che, rispetto a quanto riportato negli allegati alle deliberazioni n. 4412/2001 e n. 4660/2002, con riferimento all'allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, i competenti uffici hanno aggiornato e modificato le seguenti procedure operative:

- presentazione delle domande di finanziamento (punto 1);
- compilazione del registro di chiusura delle piste da parte dei richiedenti il finanziamento (punto 3);
- conduzione dell'istruttoria amministrativa delle domande da parte della Struttura competente in materia di piste di sci di discesa (punto 4);
- modalità di liquidazione del finanziamento (punto 5).

Rimangono inalterate le modalità di ripartizione tra i richiedenti delle somme complessivamente disponibili per il finanziamento, definite agli articoli 3 e 5 della l.r. 32/2001 e al punto 2 dell'allegato alla presente deliberazione.

Propone quindi, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di approvare il testo allegato predisposto dai competenti uffici concernente l'aggiornamento delle modalità procedurali per l'approvazione e la liquidazione dei finanziamenti regionali a sostegno del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, in attuazione della l.r. 32/2001, e in sostituzione delle modalità definite negli allegati alle deliberazioni n. 4412/2001 e n. 4660/2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n. 32 “Finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di discesa”, e in applicazione della stessa;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 4412 del 26 novembre 2001 e n. 4660 del 9 dicembre 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

- 1) di approvare il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, concernente l’aggiornamento dei criteri e delle modalità procedurali per l’approvazione e la liquidazione dei finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di discesa, di cui alla l.r. 32/2001, in sostituzione dei criteri contenuti negli allegati alle deliberazioni n. 4412/2001 e n. 4660/2002;
- 2) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 4412/2001 e n. 4660/2002;
- 3) di dare atto che gli oneri che deriveranno dall'approvazione dell’aggiornamento dei criteri e delle modalità di cui al punto 1) trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
  - U0024490 Trasferimenti correnti a imprese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa;
  - U0024491 Trasferimenti correnti a Comuni per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa;
  - U0024492 Trasferimenti correnti a imprese partecipate per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa;
  - U0026650 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa;
- 4) di disporre che il testo integrale della presente deliberazione e dell’allegato sarà pubblicato a cura dei competenti uffici nella sezione tematica del sito internet della Regione.

**LEGGE REGIONALE 12 novembre 2001, n. 32,**

(Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa)

**CRITERI E MODALITÀ PROCEDURALI PER L'APPROVAZIONE E LA LIQUIDAZIONE  
DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  
SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI DISCESA**

**Sommario**

1. Presentazione delle domande .....	2
2. Ripartizione del finanziamento .....	2
3. Registro chiusura piste .....	2
4. Istruttoria delle domande .....	3
5. Liquidazione del saldo .....	3

## 1. Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte dei gestori delle piste di sci di discesa alla Struttura regionale competente in materia di piste di sci, sulla base dei modelli approvati con apposito Provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente della competente Struttura regionale, disponibili sul sito: <https://trasporti.regione.vda.it/funivie-e-sci/infrastrutture-funiviarie/modulistica/modulistica>.

Le domande devono essere corredate dei seguenti elementi:

- a) elenco delle piste di cui si prevede l'apertura nel corso della stagione invernale<sup>1</sup>;
- b) elenco degli impianti di risalita gestiti dal richiedente e posti a servizio delle piste di sci di cui al punto a);
- c) ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo (esclusi i Comuni e le Onlus), da effettuarsi in modalità virtuale;
- d) informativa per la privacy firmata.

## 2. Ripartizione del finanziamento

In applicazione dell'art. 3 comma 1 della l.r. 32/2001, il finanziamento viene ripartito per il 50% in relazione all'estensione, intesa come superficie delle piste gestite e per il 50% in relazione alla potenza degli impianti di risalita.

Per ogni singolo gestore viene quindi calcolato il valore ponderato percentuale di ogni singolo comprensorio rispetto al totale dei gestori.

## 3. Registro chiusura piste

I richiedenti sono tenuti a compilare giornalmente per tutta la durata della stagione sciistica, a cura del Direttore di pista, il "Registro chiusura piste", accessibile tramite il portale regionale al seguente indirizzo web:

[https://gestionewww.regione.vda.it/gestione/gestione2/login\\_i.asp](https://gestionewww.regione.vda.it/gestione/gestione2/login_i.asp)

Al fine del calcolo dei giorni di apertura i richiedenti devono inserire giornalmente nel registro le informazioni necessarie a determinare quando le piste possono essere considerate percorribili o meno; si precisa pertanto quanto segue:

- **Pista aperta:** pista percorribile. Inserire la lettera **A**.
- **Pista chiusa** per presenza di vento: in tali condizioni la pista è comunque percorribile, in quanto il gestore ha sostenuto i costi inerenti alla sicurezza della pista, pertanto tali periodi sono considerati validi al fine dell'applicazione della legge regionale. Inserire la lettera **V**.
- **Pista chiusa** per motivi diversi dal punto precedente: pista non percorribile. Inserire la lettera **C**.

In alternativa rispetto alla compilazione dell'attuale registro, qualora l'Associazione Valdostana Impianti a Fune (AVIF) metta a disposizione strumenti informatici che consentano di rendere più

---

<sup>1</sup> Le piste e le superfici dovranno essere quelle regolarmente censite ai sensi della l.r. n/1992

rapida ed efficiente la raccolta dei dati di apertura delle piste di tutti i comprensori sciistici valdostani, la Struttura competente può richiedere all'AVIF l'accesso a tali dati, concordandone le modalità di trasferimento, nonché il dettaglio delle informazioni necessarie e la loro struttura, in funzione delle esigenze della Struttura stessa.

#### **4. Istruttoria delle domande**

Al termine della stagione sciistica la Struttura regionale competente raccoglie le informazioni inserite nel Registro chiusura piste e calcola il numero di giorni in cui il comprensorio sciistico può essere considerato funzionante, vale a dire il numero di giorni nei quali è stata assicurata la percorribilità minima delle piste in termini di percentuale del chilometraggio complessivo, secondo i parametri stabiliti all'articolo 5, comma 2, della l.r. 32/2001.

La Struttura regionale competente provvede alla stesura della proposta di ripartizione del contributo a sostegno della gestione del soccorso fra i gestori delle piste, secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione e dall'art. 5 della l.r. 32/2001, che sarà sottoposta ad approvazione della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 32/2001.

La Struttura regionale competente comunica l'eventuale non ammissibilità di una o più domande di contributo ai richiedenti almeno 15 giorni prima della approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale. A seguito di tale approvazione, la Struttura competente comunica ai richiedenti gli importi approvati.

#### **5. Liquidazione del saldo**

La liquidazione del sostegno per la gestione del soccorso avviene a seguito di specifica richiesta da parte del gestore delle piste, sulla base dei modelli approvati con apposito provvedimento da parte del Dirigente della competente Struttura regionale, disponibili sul sito: <https://trasporti.regione.vda.it/funivie-e-sci/infrastrutture-funiviarie/modulistica/modulistica>

Alla richiesta devono essere allegati:

- dichiarazione che il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa per la stagione invernale precedente è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti;
- dichiarazione del numero di interventi di soccorso eseguiti, eventualmente con elicottero;
- solo per le parte delle società o associazioni private, dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRES, ai sensi dell'art.73 comma 1 lettere a) o b) del DPR n. 917/1986 e s.m. Gli enti pubblici sono esclusi dalla presentazione di tale domanda.